

# **COMUNE DI FINO DEL MONTE (PROVINCIA DI BERGAMO)**

## **REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE E APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE**

### *ART. 1 – Oggetto del regolamento*

Il presente regolamento disciplina le modalità di determinazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative delle violazioni alle ordinanze, alle disposizioni, alle prescrizioni amministrative ed ai regolamenti comunali.

### *ART. 2 – Applicazione della Legge n. 689/1981*

Nella determinazione delle sanzioni amministrative di cui al presente regolamento, si applicano i principi generali di cui alla Sezione I del Capo I della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Le sanzioni da applicarsi alle violazioni di ordinanze, di disposizioni comunali, prescrizioni amministrative e regolamenti comunali, per le quali sono stabilite sanzioni amministrative previste da specifiche leggi, ai sensi dell'art. 10, 1° comma, della Legge n. 689/1981, dovranno essere determinate entro i seguenti limiti minimo e massimo:

- violazioni alle ordinanze da EURO 103,29 (L. 200.000) a EURO 1.549,37 (L. 3.000.000);
- violazioni alle disposizioni e prescrizioni da EURO 51,65 (L. 100.000) a EURO 1.032,91 (L. 2.000.000);
- violazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali da EURO 103,29 (L. 200.000) a EURO 2.582,29 (L. 5.000.000).

Ai sensi dell'art. 8 bis della Legge n. 689/81, in caso di reiterazione, possono essere previste anche sanzioni accessorie limitative dell'esercizio dell'attività.

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui sopra, si applicano le disposizioni di cui alla Sezione II del Capo I della Legge n. 689/81.//

Per il pagamento delle sanzioni determinate dai provvedimenti violati, il trasgressore è ammesso al pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre le spese del procedimento, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione.

Non è data la possibilità del pagamento diretto a mani dell'agente accertatore.

### ***ART. 3 – Disposizioni transitorie e finali***

Il presente regolamento è d'indirizzo per la determinazione dei procedimenti sanzionatori dei nuovi regolamenti comunali ha validità sino a nuova definizione legislativa della materia.

Per quanto concerne le violazioni alle ordinanze, alle disposizioni comunali, alle prescrizioni amministrative e regolamenti comunali vigenti, il Responsabile di servizio è incaricato di determinare le rispettive sanzioni, anche con carattere generale, disponendo nel contempo l'avvio della revisione dei provvedimenti.

### ***ART. 4 – Provvedimento del Responsabile di servizio***

Il Responsabile del servizio, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'Ufficio accertatore, nonché il ricorso o scritti difensivi e sentiti gli interessati, emette entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso o degli scritti difensivi, l'ordinanza ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o l'ordinanza motivata di archiviazione.

### ***ART. 5 – Norme finali***

Il presente regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale, ai sensi delle disposizioni legislative in materia e comporta l'inefficacia di tutte le precedenti disposizioni in contrasto con il regolamento stesso.